DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

Art. 10

Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la loro residenza, con ricorso alla Commissione centrale per i geologi di cui all'articolo 12.

Versione in vigore dal 15 marzo 1963, non più in vigore dal 8 dicembre 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo
Estremi	Legge 3 febbraio 1963, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-tutela-del-titolo-e-della-professione-di-geologo/art-10-ricorsi-avverso-le-deliberazioni-del-consiglio-nazionale-dell-ordine/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it